

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4605 del 31/08/2017
Oggetto	PCPPA1375. Rinnovo di concessione per uso irrigazione agricola a favore del Consorzio di Bonifica di Piacenza, C.F. 91096830335. Area di intervento: località Mignano nel comune di Vernasca (PC) e comune di Castell'Arquato (PC), torrente Arda
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4806 del 31/08/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, Testo unico delle opere idrauliche,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale,
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 18/05/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale,
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali,
- la Legge Regionale 22/12/2009, n. 24, in particolare l’art. 51,
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 Regolamento per la disciplina del

- procedimento di concessione di acqua pubblica",
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
 - il Decreto n. 149 del 04/08/2017 della Regione Emilia-Romagna "crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e Piacenza (OCDPC n. 468/2017). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile",
 - la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni),
 - la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17/02/2014 in tema di Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2004,
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001,
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 02/02/2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo,
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, Approvazione progetto demanio idrico,
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 "definizione di

fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015,

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo,
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni,

PRESO ATTO:

- che con Regio Decreto 31/10/1919 n. 9168 (e relativo disciplinare allegato 24/11/1929 e disciplinare aggiuntivo 09/02/1935), successivamente modificato dal Regio Decreto 25/06/1937, n. 3406, è stata concessa all'allora Consorzio Irriguo di Val d'Arda (oggi Consorzio di Bonifica di Piacenza) la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Arda, in località Mignano, comune di Vernasca (PC), da destinarsi ad uso irriguo, per la durata di anni settanta decorrenti dalla data del decreto e quindi con scadenza al 31/10/1989, mediante serbatoio costituito con sbarramento del torrente e successivo rilascio della risorsa nell'alveo per poi essere ripresa all'altezza di Castell'Arquato a mezzo di una traversa di regolazione tracimabile che consente la distribuzione dell'acqua attraverso le apposite prese in sponda destra e sinistra tramite i canali adduttori principali per 9 moduli e 10 moduli rispettivamente;
- che, all'art. 5 del disciplinare del 24/11/1929 allegato alla predetta concessione, era specificato l'obbligo, in capo all'attuale Consorzio di Bonifica di Piacenza, di non turbare il regolare funzionamento dell'allora Acquedotto di Val d'Arda e di garantire tanto il quantitativo di mod. 0,40 (40 l/s) dell'acqua derivata dalla diga di Mignano in base al

Decreto Prefettizio 19/11/1913 n. 14790, quanto la potabilità della stessa acqua;

- che, in data 14/04/1987, gli allora Consorzio per l'acquedotto di Val D'Arda (oggi ATERSIR) e Consorzio di Bonifica della Val D'Arda hanno stipulato una convenzione in cui, a modifica di quanto disposto nel sopra citato art. 5 del disciplinare di concessione, si conveniva che il Consorzio di Bonifica consentisse al Consorzio Acquedotto di effettuare la derivazione di acqua ad uso civile dal lago-serbatoio di Mignano in base alle necessità delle utenze allacciate;
- che, in data 08/10/1987, con protocollo n. 1144 del 15/10/1987 del nucleo operativo del provveditorato delle OO.PP. dell'Emilia Romagna, sede di Piacenza, l'allora Consorzio di Bonifica Val D'Arda (ora Consorzio di Bonifica di Piacenza) ha presentato istanza di rinnovo della concessione suddetta;
- che, in data 30/06/2006, con protocollo n. 895/2006, l'allora Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Piacenza (le cui competenze sono attualmente esercitate da ATERSIR) ha presentato all'allora competente Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure domanda di concessione in sanatoria per la derivazione di acqua pubblica dalla diga di Mignano per uso idropotabile, manifestando un interesse di prelievo per un quantitativo massimo di 110 l/s, domanda attualmente in corso di istruttoria;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/4165 del 19/04/2017, lo scrivente Servizio richiedeva al Consorzio di Bonifica di Piacenza alcune integrazioni documentali necessarie per l'istruzione della pratica ai sensi della normativa di settore nel frattempo intervenuta (D.G.R. nn. 1415/2016, 1792/2016, 2254/2016);
- che, con protocollo n. PGDG/2017/5256 del 19/05/2017, il Consorzio di Bonifica di Piacenza forniva le sopra richieste integrazioni documentali;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che:

- a) la derivazione dell'acqua avviene in località Mignano nel comune di Vernasca (PC) tramite omonima diga, la quale svolge funzione di accumulo della risorsa, sbarrando il torrente Arda (C.I. 011400000000 4 ER) a quota 290 m.s.l.m. mediante un'opera a gravità massiccia in calcestruzzo ciclopico avente quota di coronamento a 342 m.s.l.m. La risorsa così accumulata viene rilasciata in alveo per essere ripresa all'altezza di Castell'Arquato a mezzo di una traversa posta sul medesimo torrente Arda (codice corpo idrico 011400000000 5 ER). Tale traversa, sbarrando il torrente circa a quota 161 m.s.l.m., innalza il livello dell'acqua di circa due metri, quota sufficiente ad alimentare le prese irrigue in destra e sinistra Arda, dalle quali si dipartono i canali adduttori principali che alimentano l'intero distretto irriguo;
- b) Per l'uso irriguo la portata massima di prelievo richiesta è pari a 1.900 l/sec e il volume di risorsa richiesto è complessivamente pari a 25.116.480 mc/anno;

DATO ATTO:

- che l'istruttoria effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti;
- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto ha altresì consentito la verifica della rispondenza tra il volume idrico richiesto in concessione ed il fabbisogno idrico inerente le attività del richiedente come definito dalla D.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO:

- che, con protocollo n. PGDG/2014/5505 del 26/05/2017, è stato acquisito dalla Provincia di Piacenza il parere favorevole al rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irriguo in comune di Castell'Arquato, al consorzio di Bonifica di Piacenza *“subordinatamente al rispetto delle disposizioni contenute*

nell'Allegato n. 5 del vigente PTCP- Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica. In particolare si segnala il punto n. 3 (3.1) - Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al deflusso minimo vitale che fa riferimento al titolo IV capo 1 delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005 (misure per la regolazione dei rilasci rapportati al deflusso minimo vitale)";

- che, con protocollo n. PGDG/2017/5712 del 31/05/2017, è stato acquisito il nulla osta idraulico fornito dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po – Ambito di Piacenza, la quale, accertata l'insussistenza di ostative ragioni di tutela idraulica al rilascio del rinnovo della concessione in oggetto, ha espresso nulla osta dal punto di vista idraulico, ai sensi del T.U. 523/1904, al rinnovo di concessione in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni che vengono riportate all'art. 5 del disciplinare allegato al presente rinnovo di concessione;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/6288 del 14/06/2017, è stato acquisito il parere favorevole al rinnovo della concessione fornito dall'Autorità del Distretto Idrografico del Fiume Po ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, nel rispetto delle prescrizioni che vengono riportate all'art. 6 del disciplinare allegato al presente rinnovo di concessione;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/9149 del 30/08/2017, è stato acquisito il parere favorevole al rinnovo della concessione fornito dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici ai sensi dell'art. 43, comma 6, del R.R. n. 41/2001, nel rispetto delle prescrizioni che vengono riportate all'art. 7 del disciplinare allegato al presente rinnovo di concessione;

ACCERTATO:

- che, ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di concessione 24 novembre 1929, la concessione rilasciata all'allora Consorzio irriguo di Val d'Arda, a norma del R.D. 26 settembre 1925

- n. 10741, era esente da canone per tutta la rispettiva durata;
- che, stante l'intervallo di tempo intercorso tra la predetta concessione e la presente, si ritiene che i costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica per la costruzione della diga di Mignano siano stati ammortizzati e pertanto si ritiene cessata l'opportunità di esenzione dal pagamento del canone prevista dall'art. 73 del R.D. n. 1775/1933 per l'uso della risorsa idrica che dunque verrà richiesto con decorrenza dall'anno 2017, calcolato sulla base della normativa vigente;
 - che, pertanto, il canone di concessione per l'anno 2017 viene determinato, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015, nella misura di euro 928,13 ed è stato regolarmente versato dal richiedente;
 - che nulla è dovuto a titolo di occupazione di aree demaniali in quanto la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2004, prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale;
 - che il richiedente è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, al versamento del deposito cauzionale determinato nella misura del canone dell'anno corrente (euro 928,13), regolarmente versato dal richiedente, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
 - che, infine, il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha provveduto al versamento della somma di € 90,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;

CONSIDERATO:

- che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da rispettare il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, ed inoltre in ottemperanza a quanto prescritto dalla Provincia di Piacenza nel parere acquisito a prot. n. PGDG/2017/5505 del 26/05/2017;

RITENUTO:

- che il Deflusso Minimo Vitale (DMV) da rispettare sui tratti del torrente Arda interessati dalla derivazione, già fissati dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico di Bacino, nella misura di 101 l/s nel tratto di T. Arda all'altezza della diga di Mignano (C.I. n. 011400000000 4 ER) e nella misura di 106 l/sec nel tratto di T. Arda all'altezza di Castell'Arquato (C.I. n. 011400000000 5 ER), debbano essere aggiornati ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015, come segue:
 - nel tratto di T. Arda all'altezza della diga di Mignano (C.I. n. 011400000000 4 ER) 250 l/sec nel periodo invernale (dall'1 ottobre al 31 marzo) e 170 l/sec nel periodo estivo (dall'1 aprile al 30 settembre),
 - nel tratto di T. Arda all'altezza di Castell'Arquato (C.I. n. 011400000000 5 ER) 260 l/sec nel periodo invernale (dall'1 ottobre al 31 marzo) e 180 l/sec nel periodo estivo (dall'1 aprile al 30 settembre),

CONSIDERATO INOLTRE:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e s. m. e i., all'uso irrigazione agricola;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita:

- che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2046, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato al presente atto;
- che, essendo in istruttoria la domanda in sanatoria di ATERSIR per l'uso idropotabile, che può continuare ai sensi della normativa vigente fino alla conclusione del procedimento, il relativo prelievo di 110 l/s non debba essere pregiudicato in quanto prioritario;

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Valnure n. 3, 29122 – Piacenza, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata con Regio Decreto 31/10/1919 n. 9168 (e relativo disciplinare allegato 24/11/1929 e disciplinare aggiuntivo 09/02/1935), successivamente modificata dal Regio Decreto 25/06/1937, n. 3406 (codice pratica PCPPA1375) dal torrente Arda (codice corpo idrico 011400000000 4 ER), in comune di Vernasca (PC), località Mignano destinata ad uso irrigazione agricola, mediante accumulo di risorsa tramite l'omonima diga esistente sul foglio n. 39, mappale n. 186 e successivo rilascio in alveo per poi essere ripresa all'altezza del comune di Castell'Arquato (codice corpo idrico 011400000000 5 ER) ove è presente una traversa esistente su terreno distinto nel NCT al foglio 41, partita acque (coordinate opera di presa: sistema EPSG 25832, x=568.464,367 m, y=4.966.494,859 m), per la portata massima complessiva di 1.900 l/sec e per il periodo dal 15 aprile al 14 settembre di ogni anno;
2. di stabilire, nelle more della conclusione del procedimento per il rilascio della concessione ad uso potabile per le esigenze acquedottistiche nel quale verranno definiti i quantitativi effettivamente necessitanti, che sia preservato il prelievo per la portata massima di 110 l/s dalla diga di Mignano e nel rispetto dei volumi da garantire nei mesi

estivi di seguito riportati:

- al primo giugno di ogni anno: 1.381.488 mc attualmente corrispondente a una quota idrometrica di 316.20 m.s.l.m.,
 - al primo luglio di ogni anno: 1.066.368 mc attualmente corrispondente a una quota idrometrica di 314.70 m.s.l.m.,
 - al primo agosto di ogni anno: 740.744 mc attualmente corrispondente a una quota idrometrica di 313.00 m.s.l.m.,
 - al primo settembre di ogni anno: 572.680 mc attualmente corrispondente a una quota idrometrica di 312.00 m.s.l.m.;
3. di stabilire, secondo quanto prescritto dall'Autorità del Distretto Idrografico del Fiume Po, che la derivazione sia esercitata applicando una riduzione del 5% del volume annuo precedentemente assentito, e pertanto per un volume annuo pari a 23.860.700 mc prescrivendo altresì che tale riduzione venga applicata preferibilmente al volume massimo di prelievo nei mesi critici e che la stessa possa essere rimodulata in funzione di quanto prescritto dall'Autorità del Distretto Idrografico del Fiume Po nei termini indicati all'art. 6 del disciplinare allegato alla presente concessione;
 4. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31/12/2046 ai sensi del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
 5. di rispettare i valori del Deflusso Minimo Vitale (DMV), così come indicato nell'allegato disciplinare;
 6. di approvare il disciplinare allegato al presente atto contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il presente rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale;
 7. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 928,13 è stato

- versato;
- le spese di istruttoria relative al procedimento di rinnovo, pari ad euro 90,00, sono state versate;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata corrisposta la somma di € 928,13 a titolo di deposito cauzionale;
8. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
9. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli, parte Entrate, del Bilancio Regionale:
- i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
11. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
12. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva

2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

- secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

13. di notificare il presente atto a mezzo PEC in formato digitale al richiedente;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, e al Tribunale delle acque pubbliche o al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale mediante diga di Mignano in comune di Vernasca (PC) e tramite traversa presente in Castell'Arquato (PC), per uso irrigazione agricola, richiesto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F. 91096830335), con sede legale in Strada Valnure n. 3, 29122 – Piacenza. Codice pratica PCPPA1375.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. La derivazione avviene tramite invaso della risorsa alla diga di Mignano posta sul torrente Arda nel comune di Vernasca (PC). Dalla diga la risorsa viene abbandonata all'alveo per essere ripresa all'altezza di Castell'Arquato (PC) a mezzo di una traversa larga circa 80 metri in calcestruzzo e acciaio, realizzata appena a monte dell'abitato del comune di Castell'Arquato a quota di 163 m.s.l.m.. Essa è costituita da: una paratoia metallica centrale, alta due metri e larga trenta metri, completamente abbattibile, che viene alzata solo durante il periodo di derivazione; da due soglie fisse laterali alla paratoia; e da due organi di scarico "sghiaiatoi". Il modesto bacino di regolazione creato quando la paratoia è in posizione verticale ha un volume di circa 20.000 mc. L'opera, per altezza e volume di invaso, non rientra tra le dighe soggette a controllo statale. Le opere di presa consistono in due prese in sinistra idraulica, ortogonali alla corrente, entrambe intercettate da paratoie piane ed entrambe afferenti il canale principale dispensatore di sinistra, in una presa in destra idraulica, anch'essa ortogonale alla corrente e intercettata da una paratoia piana, che alimenta il canale principale dispensatore di destra, in una

piccola presa parallela alla corrente, intercettata da una paratoia piana, che alimenta mediante una tubazione di pochi metri la vasca di carico del piccolo impianto di sollevamento in bassa pressione dei Pallastrelli. Tutte le prese hanno la soglia a quota superiore a quella della traversa abbattuta, per cui le derivazioni non sono idraulicamente possibili senza alzare la paratoia centrale. Il quantitativo di risorsa idrica presente sul tratto di torrente Arda interessato dalla traversa di Castell'Arquato è gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza tramite la diga di Mignano, situata in comune di Vernasca (foglio 39, mappale 186), a circa 11 chilometri a monte dalla traversa stessa. Tale diga svolge la funzione di accumulo dell'acqua, sbarrando il torrente Arda a quota 290 m.s.l.m. mediante un'opera a gravità massiccia in calcestruzzo ciclopico avente quota di coronamento a 342 m.s.l.m. La gestione della diga, da molti anni in regime di "invaso sperimentale" e soggetta a controllo da parte della Direzione Generale Dighe del Ministero Infrastrutture e Trasporti, avviene secondo tutte le disposizioni legislative generali riguardanti le "grandi dighe" e secondo determinati documenti specifici relativi alla diga di Mignano. La gestione della diga consiste quasi per intero nella regolazione idraulica dell'invaso ottenuta mediante la movimentazione degli organi di scarico; nella gestione degli eventi di piena; nell'invaso progressivo in periodo primaverile; nel rilascio a fini irrigui durante la stagione estiva. Il rilascio a fini irrigui è regolato in base alle "chiamate" dei referenti per l'irrigazione, laddove per "chiamata" si intende l'indicazione di una determinata portata da derivare ad una certa ora alla traversa di Castell'Arquato, suddivisa tra destra e sinistra. In base a tali elementi il gestore della diga manovra gli scarichi per rilasciare dalla diga una portata che, tenendo conto anche della temperatura e dello stato del torrente, assicuri l'arrivo alla traversa all'ora richiesta di una portata pari a quella da derivare sommata al DMV da rilasciare a valle.

2. Le opere di prelievo sono situate in Comune di Vernasca, località Mignano, su terreno

distinto nel NCT di detto comune al foglio 39, mappale 186 e nel comune di Castell'Arquato (PC), località Dighino, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 41, partita acque.

3. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso irrigazione di un territorio di circa 15.000 ettari ricompreso nei comuni di Castell'Arquato, Alseno, Fiorenzuola d'Arda, Carpaneto Piacentino, Cadeo e Cortemaggiore.

ART. 2

QUANTITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA

DA DERIVARE

1. La quantità d'acqua da derivare dal torrente Arda in località Mignano del comune di Vernasca (PC) poi rilasciata in alveo e ripresa all'altezza di Castell'Arquato è fissata nella misura di 1.900 l/sec, per un volume annuo pari a 23.860.700 mc. Il volume di prelievo dovrà essere ridotto nei mesi critici come da prescrizioni riportate all'art. 6 del presente disciplinare. Tale volume annuo potrà essere rimodulato in funzione di quanto prescritto dall'Autorità del Distretto Idrografico del Fiume Po nei termini indicati all'art. 6 del disciplinare allegato alla presente concessione.
2. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 3

DERIVAZIONE AD USO POTABILE DALLA DIGA DI MIGNANO

Stante il disposto degli artt. 144 e 167 del D.Lgs. 152/2006, che garantiscono la priorità dell'uso potabile della risorsa idrica rispetto a quello per irrigazione agricola, il concessionario avrà l'obbligo di non turbare il prelievo di acqua ad uso idropotabile da

esercitarsi dalla diga di Mignano da parte di ATERSIR secondo le disposizioni contenute nel relativo provvedimento di concessione attualmente in corso d'istruttoria per una portata massima attualmente richiesta nella misura di 110 l/s e nel rispetto dei volumi da garantire nei mesi estivi di seguito riportati:

- al primo giugno di ogni anno: 1.381.500 mc attualmente corrispondente a una quota idrometrica di 316.20 m,
- al primo luglio di ogni anno: 1.066.400 mc attualmente corrispondente a una quota idrometrica di 314.70 m,
- al primo agosto di ogni anno: 740.800 mc attualmente corrispondente a una quota idrometrica di 313.00 m,
- al primo settembre di ogni anno: 572.700 mc attualmente corrispondente a una quota idrometrica di 312.00 m.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

2. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a

derivare.

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede che le derivazioni di acqua superficiale debbano essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), è fatto obbligo il rispetto dei seguenti valori di DMV:
 - nel tratto di T. Arda all'altezza della diga di Mignano (C.I. n. 011400000000 4 ER) di 250 l/sec nel periodo invernale (dall'1 ottobre al 31 marzo) e 170 l/sec nel periodo estivo (dall'1 aprile al 30 settembre),
 - nel tratto di T. Arda all'altezza di Castell'Arquato (C.I. n. 011400000000 5 ER) di 260 l/sec nel periodo invernale (dall'1 ottobre al 31 marzo) e 180 l/sec nel periodo estivo (dall'1 aprile al 30 settembre).
5. L'Amministrazione concedente potrà chiedere che il predetto valore sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua

derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

8. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 5

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NULLA OSTA IDRAULICO RILASCIATO DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE CON PROT. N. PGDG/2017/5712 DEL 31/05/2017

1. Saranno a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalla competente Autorità idraulica) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozioni di pericoli ecc.).
2. Sarà ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati, a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
3. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
4. L'eventuale revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun

diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

5. Gli interventi periodici, atti a indirizzare le acque da derivarsi, garantendo in tal modo normali condizioni d'esercizio della derivazione, non dovranno essere causa di turbativa alla stabilità ed officiosità delle opere idrauliche, delle sponde e, in generale, di tutte le opere di interesse pubblico o privato; si subordina l'esecuzione di detti interventi ed opere al preventivo rilascio di "autorizzazione dell'Autorità idraulica competente e saranno ad esclusivo carico del concessionario.
6. Le opere di prelievo ed il tratto di torrente posto a monte e a valle dell'opera, direttamente interessato dagli effetti della traversa stessa (200 metri a monte ed altrettanti a valle) devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione, è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.
7. Alla cessazione dell'utenza le opere di derivazione, da qualsiasi causa determinata, devono di norma essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati. Qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione, al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti. Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del Concessionario l'onere delle spese relative.

ART. 6

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PARERE RILASCIATO DALL'AUTORITÀ DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO CON PROT. N.

PGDG/2017/6288 DEL 14/06/2017

Ai fini di garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art. 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i., nelle more della valutazione specifica per sottobacino, la derivazione in oggetto si considera compatibile rispetto al PdGPo ed al PBI solo a seguito delle opportune verifiche e prescrizioni da parte del codesto Ufficio, in merito ai seguenti aspetti:

- in assenza di prescrizioni che comportino una riduzione dei volumi e/o delle portate prelevabili derivanti dall'applicazione di regolamenti regionali vigenti in materia, che sia applicata, in prima istanza, la riduzione dei prelievi pari ad almeno il 5% di quelli attualmente derivati;
- che la riduzione di cui sopra venga applicata preferibilmente al valore di volume massimo prelevato nei mesi critici, al fine di sostenere le portate di magra del fiume Po;
- che sia previsto, nell'eventuale disciplinare di concessione, che la riduzione possa essere rimodulata in funzione:
 - di una aumentata disponibilità della risorsa per effetto della riduzione di altri prelievi già concessi;
 - della eventuale valutazione dell'efficienza irrigua della contenza servita;
- che vi sia la garanzia del rilascio del DMV (comprensivo dei parametri integrativi) in ogni condizione idrologica del corpo idrico in oggetto;
- che nell'eventuale disciplinare di concessione sia previsto, inoltre, che al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del

fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi;

- che siano attuati i regolamenti regionali in materia di misurazione dei volumi irrigui, così come previsto dal D.M. 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole.

ART. 7

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PARERE RILASCIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI CON PROT. N. PGDG/2017/9149 DEL 30/08/2017

- a) Considerato che il corpo di diga sbarra il corpo idrico 0114000000004 ER, dalla diga dovranno essere rilasciate in alveo quale DMV le seguenti portate: 0,25 mc/s da ottobre ad aprile e 0,17 mc/s da maggio a settembre;
- b) per uso irriguo potrà essere lasciata defluire dalla diga, dal 15 aprile al 14 settembre di ogni anno una portata massima pari a 19 volumi (1.900 l/s);
- c) al fine di garantire le necessità del settore idropotabile, i rilasci destinati al settore irriguo di cui al punto b) soprariportato dovranno essere sospesi qualora:
 - all'1 giugno il volume totale invasato risulti pari a 1.381.488 mc corrispondente alla quota idrometrica di 316,20 m.s.l.m.;
 - all'1 luglio il volume totale invasato risulti pari a 1.066.368 mc corrispondente alla quota idrometrica di 314,70 m.s.l.m.;
 - all'1 agosto il volume totale invasato risulti pari a 740.744 mc corrispondente alla quota idrometrica di 313,00 m.s.l.m.;
 - all'1 settembre il volume totale invasato risulti pari a 572.680 mc corrispondente alla quota idrometrica di 312,00 m.s.l.m.

Contestualmente ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 58 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque il quantitativo di risorsa da lasciar defluire quale DMV potrà risultare

pari al quantitativo di risorsa affluente qualora inferiore al valore di 0.17 mc/s sopra fissato.

- d) il quantitativo di risorsa destinato all'uso irriguo potrà essere vettoriato nel torrente Arda e prelevato alla traversa di Castell'Arquato lasciando defluire a valle della stessa, sia quale corrispettivo dovuto per il vettoriamento, sia, in particolare, per le esigenze di tutela e salvaguardia del corpo idrico 0114000000005 ER, una portata minima pari a 0,18 mc/s; al fine di verificare che il quantitativo di risorsa da lasciar defluire sia consono a salvaguardare l'ecosistema posto a valle dei punti di prelievo si ritiene opportuno che il Consorzio di Bonifica di Piacenza presenti, per approvazione, al Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici della Regione Emilia-Romagna apposito piano di monitoraggio;
- e) a fronte delle verifiche effettuate, il volume annuo necessitante per il comparto irriguo, prelevato tramite i tre canali principali di adduzione posti in sinistra e in destra idraulica del Torrente Arda, non potrà essere superiore a 24.000.000 di mc;
- f) considerato che con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 149 del 4 agosto 2017 è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile nell'ambito del quale hanno trovato copertura finanziaria diversi interventi atti a reperire risorse alternative per il sistema irriguo dipendente dalla Diga di Mignano, il volume pari a 24.000.000 mc di cui al punto precedente corrisponde al volume massimo prelevabile sia mediante i tre canali derivatori dal Torrente Arda, sia mediante le sopradette nuove opere;
- g) entro 6 mesi, dalla data di emanazione dell'atto di concessione, dovrà essere presentato al Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici della Regione Emilia-Romagna idoneo progetto relativo all'installazione di idonei strumenti di misura atti a permettere la verifica di quanto sopra riportato; le informazioni desumibili da tali strumenti dovranno, a

fine stagione irrigua, essere inviate ad ARPAE e al Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici della Regione Emilia-Romagna;

- h) infine, in considerazione del fatto che il Piano di gestione della Diga di Mignano è in capo al Consorzio di Bonifica, risulta opportuno che le operazioni che comportano lo svasso della Diga siano concordate con il Gestore del servizio idrico integrato al fine di garantire la continuità del servizio e comunque eseguite quando la portata del Torrente Arda a monte dell'invaso risulti superiore ai 500 lt/sec.

ART. 8

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2046, fatti salvi i casi di decadenza di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il diritto del concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'amministrazione di revocare la concessione anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Per tutelare la risorsa idrica, l'amministrazione ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 9

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. n. 2254/2016, si fa obbligo al concessionario della manutenzione in regolare stato di funzionamento dei dispositivi per la misurazione dei prelievi. La tipologia di misuratore da installare va desunta in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2254/2016 e a quanto concordato con il Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici della regione Emilia-Romagna secondo l'art. 8 del presente disciplinare di concessione.
2. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità del distretto idrografico del fiume Po e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

ART. 10

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

ART. 11

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2046.
2. In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 12

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.